



Fondazione
ARENA DI VERONA'

Il Sovrintendente

Verona, 22.04.2020

DETERMINA DI PROROGA TECNICA
(Art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

(N. 67 del 22.04.2020)

Oggetto: SERVIZI INTEGRATIVI DI "CUSTODIA E PORTIERATO E SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA PRESSO GLI EDIFICI E LE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2017 – CIG 5985602307"

Il Sovrintendente,

PREMESSO CHE

- in esito ad apposita procedura ad evidenza pubblica, CIG 5985602307, con contratto sottoscritto in data 03.02.2015 sono stati affidati alla ditta Aerologistik S.r.l. i servizi integrativi di "Custodia e portierato ed i servizi aggiuntivi di sorveglianza presso gli edifici e le attività della Fondazione Arena di Verona per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2017"; in seguito ad accordo di saldo e stralcio del debito pregresso tra la Fondazione Arena di Verona e Aerologistik S.r.l. il contratto è stato prorogato fino al 31.12.2018;
- con Determinazione del 13.11.2018 è stata avviata una procedura ordinaria aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei suddetti servizi per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021;
- a seguito di due note, rispettivamente in data 13.12.2018 ed in data 18.12.2018, pervenute da altrettante ditte interessate alla partecipazione alla gara con cui veniva censurata, per motivazioni diverse, la regolarità del disciplinare e del capitolato di gara, il RUP, con nota del 21.12.2018, ha rilevato la pertinenza di detti rilievi, ritenendo che, per i vizi contestati, non fosse possibile una semplice correzione o chiarimento, essendo invece opportuna la revoca in autotutela della procedura di gara anche per evitare possibili ricorsi giudiziari;
- pertanto, con determinazione del 21.12.2018 è stata revocata in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990 la determinazione del 13.11.2018 con gli allegati bando di gara, disciplinare, capitolato e relativi allegati, disponendo la conseguente interruzione della fase relativa alla presentazione delle offerte e prevedendo che con successivo apposito provvedimento fosse indetta una nuova procedura di gara;
- la predisposizione del nuovo capitolato di gara, anche in relazione alla carenza del personale dipendente nei mesi di ottobre e novembre 2018 in applicazione del piano di ristrutturazione ex Legge Bray e alla necessità di rendere il Capitolato stesso e i connessi documenti di gara (Bando-Disciplinare) conformi e coerenti ai rilievi che hanno determinato la revoca in autotutela della precedente procedura e agli interventi normativi e giurisprudenziali, nonché alle Linee Guida ANAC in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) intervenuti nel primo trimestre 2019, ha richiesto tempistiche di perfezionamento decisamente più lunghe di quelle preventivate;
- è stata indetta, pertanto, in esecuzione della Determina del Sovrintendente n. 3-Bis del 08.02.2019, una nuova procedura di gara aperta, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di "Portierato presso gli edifici e le attività della Fondazione Arena di Verona dal 01.04.2019 al 31.03.2022 – CIG: 779194439A";
- relativamente alla predetta procedura, è stato attivato il sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta della ditta RANGERS SERVIZI FIDUCIARI S.r.l., classificata prima in graduatoria, rispetto al costo della manodopera esposto nell'offerta economica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 95 comma 10 e 97 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta delle spiegazioni relative alle voci e agli elementi che hanno concorso a formare l'importo relativo al citato costo della manodopera;



Fondazione
ARENA DI VERONA'

Il Sovrintendente

Verona, 22.04.2020

- a seguito dell'invio da parte dell'operatore economico primo in graduatoria, delle giustificazioni richieste e dell'analisi e verifica delle stesse da parte di Fondazione Arena di Verona, si è reso necessario un ulteriore supplemento di indagine al fine di valutare se la proposta economica formulata fosse rispettosa dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione di categoria e dalle tabelle applicate dall'operatore economico e quindi l'offerta, nel complesso, congrua;
- a seguito di tale ulteriore approfondimento e acquisiti i pareri di consulenti esperti in materia, è emersa la non congruità dell'offerta di RANGERS S.r.l. rispetto ai costi della manodopera, nel senso che questi ultimi sono risultati inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come da verbale di accertamento della non congruità a firma del RUP del 01.08.2019, depositato agli atti di codesta Fondazione;
- pertanto, con nota a mezzo PEC del 07.08.2019 è stata notificata a RANGERS la mancata conferma della proposta di aggiudicazione del 23.05.2019 e la conseguente esclusione dalla procedura *de qua*, per le motivazioni suindicate;
- con successiva nota a mezzo PEC inviata contestualmente ai vari operatori interessati in data 07.08.2019, al fine di favorire la celerità, speditezza e buon andamento della procedura, già imprevedibilmente prolungatasi a causa dei fatti e circostanze sopra descritti e avvalendosi della facoltà prevista all'art. 20 del Disciplinare di gara, Fondazione Arena di Verona ha richiesto ai 6 concorrenti, le cui offerte (collocatesi in posizione inferiore in graduatoria rispetto a RANGERS), in ragione delle valutazioni già operate dalla scrivente, sono apparse a prima vista non congrue e quindi anormalmente basse, la produzione delle giustificazioni atte a scongiurare la sospetta non congruità in riferimento ai costi della manodopera esposti;
- nelle more della valutazione di dette giustificazioni, regolarmente pervenute, da parte del RUP, col supporto di consulenti esperti in materia, è stato notificato da RANGERS S.r.l., in data 27.09.2019 (acquisito al Protocollo di FAV al n. 2537 del 28.09.2019), ricorso al TAR per il Veneto – Venezia, R.G. N. 1026/2019, per conseguire l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione della stessa società dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio di "Portierato presso gli edifici e le attività della Fondazione Arena di Verona dal 01.04.2019 al 31.03.2022" – CIG: 779194439A, per accertata non congruità dell'offerta economica con riferimento ai costi della manodopera, ai sensi dell'art.95 c.5 lettera d) del d.lgs. 50/2016;
- in data 16.10.2019 si è tenuta l'udienza per l'esame dell'istanza cautelare proposta da RANGERS, nell'ambito del citato giudizio, all'esito della quale il Tribunale adito ha ritenuto di non pronunciarsi sulla sospensiva, rinviando alla decisione del merito, fissata per il 18.12.2019, anche la pronuncia sulla cautelare (da ritenersi, pertanto, assorbita dal provvedimento sul merito);
- il TAR Veneto, con sentenza n. 47/2020 REG.PROV.COLL. e n. 01026/2019 REG.RIC., pubblicata il 15.01.2020, ha accolto il ricorso di Battistolli Servizi Integrati S.r.l. (già Rangers Servizi Fiduciari S.r.l.) contro l'esclusione dalla procedura per l'affidamento del servizio di Portierato per la incongruità della offerta economica con riferimento ai costi della manodopera;
- la sentenza di cui sopra ha previsto l'annullamento del provvedimento di esclusione di Battistolli Servizi Integrati S.r.l. dalla procedura di gara in questione, stabilendo, a carico di FAV, la ripetizione, del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta con riferimento ai costi del personale indicati dal concorrente in seno all'offerta economica;
- con nota del 13.03.2020 FAV, in ottemperanza ed esecuzione della suddetta sentenza, ha rinnovato la richiesta a Battistolli Servizi Integrati S.r.l. di presentazione di giustificativi puntuali a comprova della congruità dei propri costi della manodopera, concedendo all'operatore il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta (13.03.2020) per produrre le giustificazioni;
- con nota a mezzo PEC del 30.03.2020, Battistolli Servizi Integrati S.r.l. ha provveduto a trasmettere le giustificazioni richieste a sostegno della congruità della propria offerta;

VISTI



Fondazione
ARENA DI VERONA'

Il Sovrintendente

Verona, 22.04.2020

- la dichiarazione di “Emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 30 Gennaio 2020 relativa all’epidemia da Coronavirus (COVID-19);
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge del 17 Marzo 2020 n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed in particolare l’art. 103 “*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*” ai sensi del quale “*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti [...]*”;
- la Circolare del MIT del 23 marzo 2020, rubricata “*Applicazione dell’art. 103 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, alle procedure disciplinate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*”, con cui è stata definitivamente confermata l’applicazione alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti) della sospensione dei termini di cui sopra, con riferimento, quindi, anche ai termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, alle date delle sedute di gara, nonché ad ogni altra attività ed operazione afferente lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica;
- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” ed in particolare l’art. 37 “*Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza*” ai sensi del quale “*Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n.18, è prorogato al 15 maggio 2020*”

RITENUTO

- di dover ottemperare al nuovo intervento normativo di cui sopra e alla conseguente sospensione dei termini con esso disposta;

CONSIDERATO CHE

- nelle more della conclusione di tale sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, in vista del prosieguo delle operazioni di gara, è, tuttavia, necessario ed indispensabile assicurare la prosecuzione dei servizi stessi per garantire il corretto svolgimento delle attività di interesse pubblico proprie della Fondazione Arena di Verona;

RICHIAMATO

- l’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, in tema di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, il quale prevede che “*la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante*”;

ATTESO CHE



Fondazione
ARENA DI VERONA'

Il Sovrintendente

Verona, 22.04.2020

- per l'esito delle operazioni di accertamento di cui sopra nonché per il perfezionamento e completamento della procedura di gara con CIG 779194439A, ivi compreso il rispetto del termine dilatorio (c.d. *stand-still*) per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, si ritiene che possa essere necessario – nel rispetto del termine sospensivo di cui al citato art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché dei termini previsti per le procedure ad evidenza pubblica – un periodo presunto di circa 2 mesi;
- detto periodo viene indicato in via prudenziale, non essendo, allo stato dell'arte, disponibili elementi certi in ordine all'effettiva tempistica richiesta per la verifica della congruità in contraddittorio con Battistolli Servizi Integrati S.r.l.; pertanto, qualora il perfezionamento della procedura di gara con CIG 779194439A intervenisse in data antecedente, rispetto al periodo suindicato, la presente proroga dovrà intendersi automaticamente decaduta per effetto e a far data dall'aggiudicazione definitiva a favore del nuovo operatore;
- ricorrono nel caso di specie, per le motivazioni suesposte, i presupposti per procedere alla proroga del contratto in essere con la ditta AEROLOGISTIK S.r.l., agli stessi prezzi, patti e condizioni;

DETERMINA

1. di richiamare le suesposte premesse come parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prorogare ulteriormente il servizio di "Custodia e portierato e servizi aggiuntivi di sorveglianza presso gli edifici e le attività della Fondazione Arena di Verona dal 01.01.2015 al 31.12.2017 – CIG 5985602307" con la ditta AEROLOGISTIK S.r.l. sino al 31.07.2020 e comunque fino al perfezionamento della gara attualmente in fase di espletamento, se anteriore, alle medesime condizioni contrattuali attualmente in essere;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Fondazione Arena di Verona in attuazione della normativa vigente.

Verona (VR) li 22.04.2020

Il Sovrintendente
Prof.ssa Cecilia Gastia